

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to RIORDA Raffaella

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06.05.2021 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 06.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe



COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta NON pubblica

OGGETTO: Approvazione PEF TARI 2020

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTISEI del mese di APRILE, alle ore 21,00, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 2/2020 del 21.04.2020, in seduta ordinaria di seconda convocazione, a seguito di avviso di convocazione inviato ai Consiglieri Comunali.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
GASTALDI Flavio	X presso la Sala Consiliare del Comune	
ORIGLIA Davide	X in collegamento telematico	
AIMETTA Pietro	X in collegamento telematico	
PIUMATTI Giovanni	X in collegamento telematico	
CANALE Paolo	X in collegamento telematico	
GULLINO Viviana	X in collegamento telematico	
PETTE' Anna Maria	X in collegamento telematico	
ABRATE Enrico	X in collegamento telematico	
TESTA Romina	X in collegamento telematico	
RIMONDA Roberto	X in collegamento telematico	
FRESIA Corrado	X in collegamento telematico	
	11	==

Sono altresì presenti, in collegamento telematico, gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e BIONDI Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, in presenza presso la Sala Consiliare del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Sindaco, dopo aver disposto che la seduta si svolga a porte chiuse quale misura di contenimento del contagio da virus Covid-19, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

RICHIAMATI:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”*;
- l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art.1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd *“decreto Cura Italia”*), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/09/2020 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 30/04/2020 ad oggetto *“Approvazione tariffe TARI – Anno 2020”* per mezzo della quale sono state confermate per l'Anno 2020 le tariffe TARI applicate nell'anno 2019 ai sensi del richiamato art.107, comma 5, del D.L. 18/2020;

PREMESSO CHE:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.*

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) :

- Deliberazione n. 443/2019 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- Deliberazione n. 444/2019 recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;
- Deliberazione n. 57/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 della citata delibera N. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI inoltre i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti voci:

- a) le entrate relative al contributo MIUR, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI e da procedure sanzionatorie;
- c) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che nella medesima deliberazione l'ARERA ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF e preso atto che tali compiti sono svolti dal Consorzio C.S.E.A.;

VISTA la nota Prot. 374 del Consorzio CSEA, gestore del servizio rifiuti, del 05.02.2020 con il quale veniva richiesto l'invio del materiale necessario alla predisposizione del piano finanziario 2020;

VISTO che in data 26.02.2020 con protocollo n. 842, è stato inviato il materiale richiesto al Consorzio CSEA, ed in data 10.03.2020 è stata inviata la dichiarazione di veridicità del Sindaco;

VISTA la nota del Consorzio prot. 3018 del 16 ottobre 2020 con il quale si esponevano difficoltà nelle tempistiche per la predisposizione del piano finanziario TARI 2020;

CONSIDERATO che il Comune era tenuto a prendere atto del Piano finanziario 2020 entro il 31.12.2020, e pertanto l'Amministrazione in data 04.11.2020 ha inviato una pec prot. 4439 con la quale veniva indicato al

Consorzio il termine del 20.11.2020 per la trasmissione del Piano, al fine di poter procedere ad una verifica dei dati.

VISTO che il Consorzio nonostante il sollecito, ha trasmesso il Piano finanziario solamente in data 16.12.2020 con nota 3906 e ricevuto tramite PEC dal nostro Ente in data 17/12/2020 prot. 5264, e che i dati inviati necessitano di un controllo puntuale ed attento da parte del Comune.

PRECISATO che, il Consorzio C.S.E.A., non rispettando quanto previsto dall'ARERA con la deliberazione n. 443 del 31.10.2019, ha inviato al Comune il piano finanziario TARI non validato e privo di dichiarazione di veridicità e relazione di accompagnamento prevista dalla deliberazione dell'Arera 443/2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione al fine di non incorre in sanzioni e rispettare i termini di legge, ha ritenuto con la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 28/12/2020 di prendere atto del Piano finanziario 2020 trasmesso dal soggetto gestore "Consorzio Csea", ricevuto in data 17.12.2020 prot. 5264 riservandosi di rivedere il piano in tempo successivo e sottolineando l'estremo ritardo con cui il Consorzio ha inviato i dati, evidenziando l'impossibilità oggettiva di verificare entro il 31.12.2020 ed in tempo utile per la predisposizione dei documenti istruttori finalizzati all'approvazione da parte dell'organo consiliare competente, la correttezza e congruità dei dati trasmessi con ingiustificato ritardo e prendendo atto della mancanza

PRESO ATTO che alla data odierna il consorzio C.S.E.A. non ha presentato l'atto di validazione del PEF 2020, la dichiarazione di veridicità e la relazione di accompagnamento prevista dalla deliberazione dell'Arera 443/2019;

CONSIDERATO che la nuova normativa in materia incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

RILEVATO infatti che il nuovo PEF essendo costruito sui dati consuntivi di due anni precedenti, mentre prima veniva costruito sulla base dei dati preventivi dell'anno di competenza, crea uno scompenso tra entrate richieste agli utenti e le reali spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

VALUTATO quindi, al fine di determinare le esatte tariffe per l'anno 2020 e alleviare le problematiche finanziarie sopra descritte, di approvare il Piano economico Finanziario presentato dallo CSEA, riservandoci di rivalutare tale documento quando detto Consorzio invierà la documentazione mancante;

CONSIDERATO che:

- per l'anno 2020 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto dal CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE, pervenuto in data 17.12.2020, risulta pari a € 289.192,00, derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 216.828,00;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 99.867,00;
- detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA 443/2019 di € 27.503,00;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il

31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO che il conguaglio tra P.E.F. 2020 e P.E.F. 2019 da ripartire dal 2021 risulta essere di euro 4.554,00;

CONSIDERATO che la FAQ N. 36 della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alla possibilità di utilizzare il fondo funzioni fondamentali per finanziare il conguaglio tra Pef 2020 e Pef 2019 disposto dall'art. 107. c 5 D.L. 18/2020, ha stabilito che *“Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre”*;

VALUTATO di utilizzare il Fondo Funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020 integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020, per finanziare il conguaglio sopra citato al fine di venire incontro alle problematiche dei contribuenti originate dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTI:

- - il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
- - lo Statuto Comunale;
- - il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;
- - il regolamento per la disciplina della TARI;
- - le premesse normative succitate;

ACQUISITO il parere favorevole condizionato ad una futura verifica di congruità in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile della TARI, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000, attestando, ai sensi dell'art. 147 bis del medesimo D.Lgs. che la regolarità e la correttezza del PEF 2020 comunicato saranno oggetto di controllo dopo la presentazione da parte dello CSEA della documentazione mancante citata nelle premesse;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000,

A votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

1. Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2020, presentato dal Consorzio C.S.E.A in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Genola di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
3. Di utilizzare, come consentito dai chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato dettagliati in premessa, il Fondo Funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020 integrato dall'art. 39

del D.L. 104/2020, per finanziare il conguaglio dei maggiori costi tra il PEF 2019 ed il PEF 2020 di euro 4.554,00 al fine di venire incontro alle problematiche dei contribuenti originate dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

4. Di precisare che il Piano finanziario 2020 trasmesso dal Consorzio CSEA non validato, è pervenuto al nostro protocollo in data 17.12.2020 mancante della relazione di accompagnamento (art. 6 delibera Arera 443/2020) e della dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza dei valori riportati nella modulistica con i valori contabili,
5. Di riservarsi in futuro di rivedere il piano finanziario 2020 in seguito alla analisi della documentazione mancante.
6. Di invitare nuovamente il Consorzio C.S.E.A, tramite comunicazione PEC, a fornire urgentemente la documentazione mancante del P.E.F. appena possibile.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.